

Gestire il non profit

➔ Come organizzare l'attività di associazioni ed enti

La formula giusta per il volontariato

I percorsi per individuare la veste giuridica più idonea in base a finalità e mezzi disponibili

PAGINE A CURA DI
Carlo Mazzini

Associazione, fondazione o comitato? E ancora: organizzazione di volontariato o Onlus? Organizzazione non governativa, associazione sportiva dilettantistica o di promozione sociale? Negli ultimi venti anni il proliferare di norme speciali sul non profit ha permesso a chi volesse costituire un ente senza scopo di lucro di scegliere tra diverse forme di organizzazioni, a seconda delle finalità perseguite, dei destinatari e delle modalità di realizzazione delle attività. A fronte di tanta varietà è facile, però, che ci si perda proprio nelle leggi speciali, nelle disposizioni che valgono per un tipo di ente ma non per altri, dato che le norme non risultano sempre chiare. Come scegliere, dunque, la veste più adatta e più corretta per le finalità immaginate?

Un primo punto fermo è riscontrabile nel Codice civile, che tripartisce le tipologie di enti non profit. È possibile costituire una fondazione quan-

LE INDICAZIONI DA SEGUIRE

Dal codice civile le impostazioni di fondo mentre il Fisco traccia vincoli e confini per le agevolazioni

do, avendo una cospicua dote finanziaria, si intende mettere a disposizione di una causa ingenti risorse e separarle in modo perfetto - grazie al riconoscimento giuridico - dal patrimonio di chi agisce in rappresentanza della fondazione. In questo modo i creditori della fondazione non possono rivalersi sui beni degli amministratori e viceversa. La fondazione non prevede la figura dei soci, ma solo quella degli amministratori. L'associazione, invece, fa leva soprattutto sul coinvolgimento diretto delle persone attraverso una partecipazione attiva alla vita associativa, e nella sostanza sono i soci il valore aggiunto dell'ente. Anche l'associazione può essere riconosciuta, sempre che abbia un fondo di dotazione, con gli stessi effetti di separazione tra i patrimoni dell'associazione e quelli di coloro che agiscono

per conto dell'associazione stessa. Il comitato è una sorta di fondazione non riconosciuta, con i promotori che rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte e che invitano i cittadini a sostenere le attività dell'ente.

Sulla base di questa tripartizione, il legislatore ha costruito i profili richiamati precedentemente, assegnando, a seconda del merito sociale, esenzioni fiscali, minori adempimenti, rapporti privilegiati con gli enti pubblici.

Ciò che accomuna questi enti è l'assenza di scopo di lucro, rilevante soprattutto dal punto di vista soggettivo; si ha assenza di scopo di lucro quando tutti o la gran parte dei soggetti che fanno parte dell'ente non ha alcun ritorno economico dalla partecipazione all'ente stesso. Nell'ente deve, quindi, sussistere il formale e sostanziale divieto di divisione di eventuali utili, avanzi o riserve che devono quindi essere reinvestiti nell'attività dell'organizzazione.



Tutti gli enti non profit di forma associativa devono realizzare le attività attraverso il coinvolgimento prevalente di volontari, soggetti che, siano essi soci o meno, realizzano le attività in modo personale e gratuito. Tutte le organizzazioni possono comunque far ricorso a personale retribuito, fermo restando il divieto per le sole organizzazioni di volontariato di riconoscere ai soci un qualsiasi ritorno economico in quanto la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.

Le organizzazioni di volontariato, inoltre, prevedono che la realizzazione delle attività sia destinata a favore di soggetti terzi rispetto all'associazione stessa. L'associazionismo in generale, invece, può prevedere che dalle attività traggano beneficio sia i soci che la comunità in generale.

La normativa sulle Onlus ha introdotto, al fine di definire il carattere solidaristico delle attività, il profilo dei soggetti svantaggiati, quali destinatari diretti e prevalenti delle attività; sono svantaggiati, tra gli altri, le persone con disabilità non temporanee, gli indigenti, gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, i minori abbandonati, i profughi, gli immigrati non abbienti, le persone dipendenti da sostanze stupefacenti e gli alcolisti. Per settori quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e dell'ambiente, oltre alla ricerca scientifica, la qualifica di Onlus è ritenuta congrua, in quanto tali attività vanno a beneficio della collettività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARTECIPAZIONE

383/00

Le nuove norme
SOLIDARIETÀ

460/97

Il decreto legislativo
GRATUITÀ

266/91

La legge istitutiva

COOPERAZIONE

49/87

La disciplina specifica per
la solidarietà internazionale

Dalle Ong alle associazioni sportive dilettantistiche

A confronto le principali caratteristiche delle organizzazioni non profit



Associazioni di promozione sociale

- Devono iscriversi ai registri tenuti dal ministero del Lavoro e politiche sociali, dalle Regioni o dalle Province
- Si avvalgono in modo determinante e prevalente di prestazioni gratuite
- Gli aderenti possono essere retribuiti dall'ente, ma in via minoritaria
- Le attività possono avere sia carattere solidaristico che mutualistico
- Sono possibili entrate commerciali



Onlus

- Devono iscriversi all'anagrafe delle Onlus con istanza presentata alla direzione regionale delle Entrate
- Realizzano una o più attività in 11 ambiti solidaristici definiti dalla legge
- Destinatari: soggetti svantaggiati o, in determinati ambiti, interessi della collettività
- Le attività istituzionali devono essere prevalenti
- Le possibili attività connesse devono essere non prevalenti e i proventi non devono superare il 66% delle spese complessive



Organizzazioni di volontariato

- Devono iscriversi ai registri tenuti da Regioni o Province
- Si avvalgono in modo prevalente di prestazioni gratuite
- Gli aderenti non possono essere retribuiti dall'ente, né dai beneficiari
- Le attività hanno carattere solidaristico e devono essere prestate gratuitamente
- Le possibili entrate da attività commerciali e produttive devono essere marginali



Organizzazioni non governative

- Devono avere un riconoscimento di idoneità da parte del ministero degli Affari esteri
- Realizzano attività di cooperazione internazionale nel terzo mondo, formazione di volontari e di personale in loco, oltre ad educazione allo sviluppo
- Vietati collegamenti a interessi di enti pubblici o privati con finalità di lucro
- Possibili attività commerciali accessorie



Associazioni e società sportive dilettantistiche

- Devono iscriversi al registro nazionale del Coni
- Organizzazione di attività sportiva e di attività didattica connessa
- Divieto per gli amministratori di ricoprire cariche del medesimo genere in altre società o associazioni sportive dilettantistiche
- Possibili attività commerciali

SPORT E TEMPO LIBERO

110mila

Le realtà iscritte
al registro del Coni


Leggi speciali e prassi con un click

Il Terzo settore negli ultimi anni è stato profondamente «ridisegnato» da leggi speciali e dalla prassi, mentre è diventata più significativa l'azione interpretativa dell'agenzia per le Onlus. Già il Codice civile detta le norme generali su fondazioni, associazioni (riconosciute e non) e comitati per poi passare alla legge speciale di riferimento, a seconda della tipologia di organizzazione. All'indirizzo www.ilsole24ore.com/fiscononprofit sono reperibili i principali documenti che vanno ad arricchire questa guida. E non si tratta solo di leggi, anche perché l'agenzia delle Entrate ha prodotto numerosi documenti di prassi. In particolare, sulle Onlus l'Agenzia ha emesso negli ultimi 14 anni 65 circolari e 106 risoluzioni. Online, tra le altre cose, anche le linee guida emesse dall'agenzia del Terzo settore - già agenzia per le Onlus.

www.ilsole24ore.com/fiscononprofit



Il dossier online integra la guida cartacea sulla gestione degli enti del non profit con contenuti extra



Il primo step è definire lo statuto

Le attività esclusive o principali devono avere natura non commerciale

Il primo passo nella costituzione di un ente non profit consiste nel riunire le persone interessate al progetto e far loro esprimere due concetti chiave, che poi saranno riversati nello statuto. Il primo consiste nella finalità o scopo; esso deve essere di natura ideale, deve "volare alto", derivare da un comune sentire rispetto a un problema, un bisogno che, a detta dei costituenti, non ha trovato risposta adeguata nelle formazioni sociali già esistenti. La seconda pietra miliare è rappresentata dalle attività che consentono il perseguimento della finalità, partendo da quelle che caratterizzeranno - in previsione - l'ente.

La natura non commerciale

Anche dal punto di vista fiscale, è fondamentale che le attività esclusive o principali abbiano natura non commerciale, altrimenti si rischia che all'ente sia contestata una intrinseca natura commerciale, al netto sia delle finalità ideali sia dell'assenza di scopo di lucro. Si rammenta, infatti, che il concetto di assenza di scopo di lucro (intesa tra l'altro come divieto di divisione di utili) è da tenere distinto da quello di non commercialità dell'ente, per cui un ente commerciale può non avere scopo di lucro. In questa sede interessa invece la casistica di enti che abbiano entrambi i requisiti.

Il secondo step è la scelta del vestito civilistico (associazione, fondazione, comitato) incrociato, se sussistono i requisiti, con una delle tipologie particolari di enti (Onlus, volontariato, promozione sociale). Questo è il momento più tecnico, nel senso che la scelta, che influirà sui passi successivi, dipende dalle caratteristiche dell'attività, da come la si intende svolgere, dai soggetti beneficiari dell'ente. Per farsi aiutare sulla scelta dell'ente, può essere utile affidarsi ai Centri di servizio per il volontariato (a oggi le uniche strutture predisposte a questo servizio), oppure a professionisti con esperienza nel settore.

La scelta dello statuto

Una volta scelta la veste civilistica e giuridico-fiscale, il passo successivo è redigere lo statuto. Qui

Il percorso per la start up

Gli adempimenti a carico degli enti associativi



L'ESORDIO



- Riunione di costituzione dell'associazione
- Entro 20 giorni: registrazione dell'atto

costitutivo e dello statuto, richiesta di codice fiscale

LA SCELTA



01 | ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

- Entro 60 giorni dalla costituzione: compilazione e invio telematico del modello Eas

03 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

- Ogni Regione ha determinato un termine massimo entro il quale viene comunicato all'organizzazione l'esito dell'istanza di iscrizione al registro locale

02 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- Entro 60 giorni dalla costituzione: compilazione e invio telematico del modello Eas
- Entro un anno istanza di iscrizione dei registri nazionale o locali
- Per il registro nazionale, le associazioni si intendono iscritte trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza

04 | ONLUS

- Al fine di far decorrere fin dall'inizio la qualifica di Onlus, l'ente deve inoltrare alla direzione regionale delle Entrate il modello di comunicazione entro 30 giorni dalla data dell'atto pubblico o della autenticazione o registrazione dello statuto
- Entro 40 giorni dalla presentazione dell'istanza, la Dre comunica l'esito della domanda che, decorso il termine, si intende accolta

torna utile il lavoro prodotto dai costituendi in termini di definizione della finalità e delle attività che caratterizzano l'ente. Fissato il contenuto dello statuto - che di fatto è la "legge" che regola gli aspetti fondamentali della vita dell'ente - i promotori si incontrano per la riunione di costituzione e, redigendo e controfirmando un verbale, di fatto sottoscrivono l'atto costitutivo, che altro non è che l'atto di nascita. All'interno dell'atto si definiscono anche i ruoli di rappresentante legale (di norma assegnato al presidente) e degli altri componenti dell'organo direttivo. All'atto costitutivo

si allega lo statuto.

La scrittura dell'atto

Detto che può costituirsi un'associazione con contratto verbale o con scrittura privata anche non registrata, si rammenta che per ottenere anche le defiscalizzazioni di base (ad esempio quella sui corrispettivi da soci) è necessario che - a scelta - l'atto sia redatto con scrittura privata registrata, oppure autenticata o con atto pubblico. Nel caso più semplice e praticato (scrittura privata registrata), il rappresentante legale o suo delegato si reca nell'ufficio locale delle Entrate e richiede



l'attribuzione del codice fiscale. Negli stessi uffici, entro 20 giorni, devono essere registrati l'atto e lo statuto allegato. L'atto pubblico è richiesto obbligatoriamente solo per gli enti che intendono ottenere il riconoscimento giuridico (fondazioni e associazioni riconosciute).

La registrazione

La registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto non è da confondersi, come spesso accade, con l'iscrizione a registri, albi o anagrafi. Si tratta di due procedure differenti. Si registra un atto al fine di attribuirne una data certa di fronte ai terzi. In alcuni casi, al di là degli obblighi eventualmente prescritti dalla legislazione speciale, la data di registrazione è presa dall'amministrazione pubblica come termine dal quale computare il periodo di operatività obbligatoria per iscriverne l'ente ad albi o registri di enti non profit. È il caso, per esempio, delle associazioni di promozione sociale che, intendendo iscriversi al registro nazionale omonimo, devono dimostrare l'operatività di almeno un anno. Successivamente alla registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto ci si iscrive a registri (tenuti dalla amministrazione pubblica) per beneficiare di uno status giuridico particolare che consente le agevolazioni fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Fisco esige una carta d'identità

Il modello Eas è un adempimento di natura fiscale cui devono sottostare la quasi totalità degli enti di tipo associativo, per fornire informazioni utili all'agenzia delle Entrate per scoprire eventuali posizioni di indebitto utilizzo delle agevolazioni fiscali. Le associazioni trovano nelle quote sociali la prima fonte di proventi, in ordine di tempo, per il finanziamento delle loro attività. Inoltre, esse fanno affidamento anche nella capacità dell'associazione di offrire beni e servizi agli associati anche dietro il versamento di un vero e proprio corrispettivo.

Ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Tuir, le quote sociali non concorrono a formare il reddito complessivo, mentre, per determinate categorie di enti, al terzo comma, così come nell'omologa disposizione Iva, la legge sancisce la non commercialità della vendita in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai soci di beni o di servizi.

Prima dell'avvento dell'Eas, l'unica condizione per utilizzare la defiscalizzazione dei corrispettivi consisteva nel conformarsi a determinate regole statutarie concernenti tra l'altro l'obbligo di redazione di un rendiconto annuale, l'adozione di un regime democratico che consentisse la reale partecipazione paritaria di tutti i soci alla vita associativa,

il divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi o fondi.

Con l'introduzione dell'Eas, per mantenere queste due defiscalizzazioni, è necessario inviare la dichiarazione che consiste nella risposta a 38 quesiti concernenti le modalità di partecipazione alla vita associativa, la definizione delle entrate tipiche, la realizzazione di determinate attività, la presenza o meno di corrispettivi agli amministratori e l'adozione nello statuto proprio delle disposizioni di legge sopra richiamate.

L'invio della dichiarazione è da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di costituzione. Gli effetti del mancato adempimento sono particolarmente gravi, in quanto l'ente perde la defiscalizzazione sia sulle quote sociali, sia sui corrispettivi da soci, e pertanto potrebbe essergli contestata la rilevanza fiscale di queste che sono, per la gran parte delle associazioni, le entrate più rilevanti. Dalla platea dei soggetti obbligati la norma ha escluso fin da subito le organizzazioni di volontariato, le pro-loco che optano per il regime ex 398/91 e le sportive dilettantistiche che incassano solo quote sociali. Sono ancora esenti le altre Onlus, comprese le Ong, mentre altre categorie possono beneficiare di una compilazione semplificata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Test di ammissibilità per ricavi e proventi

Ai fini Iva enti non profit assimilati ai consumatori

La fiscalità delle entrate degli enti non commerciali segue due binari; la distinzione tra le entrate ammissibili e quelle non ammissibili, e la differenza tra attività non commerciali e quelle commerciali. In merito al primo aspetto, non è detto che gli enti non profit possano esercitare qualsiasi attività e che l'entrata (provento o ricavo) che ne scaturisce sia ammissibile per gli enti.

Il perimetro

Se si parte dalle organizzazioni maggiormente agevolate (enti di volontariato e Onlus) si nota che l'intenzione del legislatore e l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate è di restringere le tipologie di entrate ammissibili, e ciò accade perché le agevolazioni a questi enti sono particolarmente alte ed ugualmente alto il rischio di concorrenza sleale, cioè che se ne avvantaggino per entrare in mercati nei quali agiscono operatori commerciali. È per questo che, per esempio, tranne alcuni limitati casi di attività commerciali e produttive marginali (regolati dal Dm 25 maggio 1995), le organizzazioni di volontariato traggono le risorse solo da attività che hanno natura di donazione (articolo 5, legge 266/91). Una disposizione recente (articolo 30, comma 5, del Dl 185/2008) limita l'elevazione a Onlus di diritto, precedentemente assicurato a tutti gli enti di volontariato iscritti ai registri, alle sole organizzazioni che svolgono le eventuali attività commerciali entro i confini del Dm 25 maggio 1995.

Anche le Onlus hanno possibilità di azione abbastanza limitate quando hanno intenzione di porsi in termini di corresponsività rispetto ai propri sostenitori. Già l'esame delle direzioni regionali delle Entrate alla presentazione dell'istanza è particolarmente severo, in quanto per ogni attività riportata sullo statuto i funzionari dell'Agenzia

ne esaminano la congruità con uno degli 11 settori previsti dalla legge. Inoltre, non è stata ancora chiarita dalla stessa Agenzia la natura e il ventaglio delle possibilità offerte dalle cosiddette attività connesse accessorie.

Le attività consentite

Gli scarni esempi proposti nella circolare 168 del 1998 (vendita di depliant, di magliette in occasione di campagne di sensibilizzazione) sono davvero troppo poca cosa rispetto a quanto potenzialmente potrebbero realizzare le Onlus. Inoltre, sembra davvero troppo penalizzante la conclusione della stessa agenzia delle Entrate (risoluzione 356/02) secondo la quale il cobranding e la sponsorship sarebbero attività non concesse alle Onlus in quanto non configurabili come istituzionali né come connesse.

Negli ultimi anni, all'agenzia delle Entrate sono state sottoposte diverse tipologie di raccolte fondi, tutte fondate su un rapporto non per corrispettivi ma di donazione, e rispetto alle quali l'amministrazione finanziaria ha dato sempre risposta positiva, seppur vincolando l'operatività a procedure complesse.

È il caso delle raccolte realizzate attraverso le buste paga, o payroll giving, dove l'azienda propone ai dipendenti di donare a una non profit una somma trattenendola dal salario. L'agenzia delle Entrate ne ha confermato la detraibilità o la deducibilità in due occasioni (risoluzioni 441/08 e 190/09) dando l'avvio a campagne di raccolta fondi che, seppur lontane dai fasti inglesi (dove la raccolta ha superato i 100 milioni di sterline nell'ultimo anno) iniziano a dare buone soddisfazioni alle organizzazioni nostrane.

Il regime Iva

L'amministrazione finanziaria ha sancito (con la risoluzione 124/05) l'esclusione da Iva delle


raccolte effettuate tramite gli Sms solidali. Proprio l'Iva causa problemi al non profit in generale in quanto - qui passiamo a trattare la dicotomia commerciale/non commerciale - le organizzazioni il più delle volte non riescono a rendere l'imposta neutrale, una partita di giro come accade per le aziende. Per le attività non commerciali, infatti, gli enti del terzo settore sono assimilati ai consumatori finali e pertanto su di essi grava il peso dell'imposta.

Inoltre, alcune attività sono decommercializzate ai sensi Ires, ma non ai sensi Iva. Si pensi, per esempio, ai rapporti convenzionati con le amministrazioni pubbliche, che non concorrono alla formazione del reddito (articolo 143, comma 3, lettera b, del Tuir) ma, se derivanti da obblighi di fare, quindi da un vero rapporto di corresponsività, sono soggetti a Iva.

Anche l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, se svolta da una serie di soggetti (tra i quali le associazioni riconosciute da confessioni religiose e una categoria di associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal ministero dell'Interno, sulla base di normative precedenti la legge 383/2000) non è considerata commerciale ai sensi Ires, ma rimane soggetta a Iva secondo un regime particolare. Più in generale, per le Onlus, le attività istituzionali non costituiscono esercizio di attività commerciale, ma, a parte limitati casi di esenzione, rimangono soggette a Iva. Per le organizzazioni di volontariato, stante la quasi totale natura di donazione delle entrate che possono realizzare, si è di fatto sancita l'esclusione dall'Iva oltre che dall'Ires, anche delle attività commerciali produttive marginali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 266/91 che condiziona

l'esclusione all'impiego dei proventi ai fini istituzionali.

In generale, per l'associazionismo vige la non imponibilità ai sensi Ires delle attività rivolte dietro corrispettivo a favore dei soci, sempre che siano assolti gli obblighi statutari in senso di assenza di scopo di lucro, di democraticità e di rendicontazione e che sia stato adempiuto all'obbligo Eas.



Il bivio della deducibilità delle donazioni

I principali regimi di defiscalizzazione delle donazioni in base alla natura del donante



DONAZIONI DA PERSONE FISICHE

01 ONLUS, ODV E ONG



Limiti e condizioni

- Deducibilità donazioni in denaro e beni fino al 10% del reddito complessivo e per un massimo di 70.000 euro (cosiddetto: "più dai, meno versi").
- Condizione: scritture contabili che consentano di portare l'ente alla redazione di un bilancio patrimoniale, economico e finanziario
- In alternativa detraibilità delle somme in denaro al 19% fino ad un massimo di 2.065,83 euro; le Ong possono anche far dedurre fino al 2% del reddito dichiarato, senza limite assoluto

Leggi

- Articolo 10, comma 1, lettera g) e articolo 15, comma 1, lettera i-bis), Dpr 917/86
- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005

02 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE



Limiti e condizioni

- Applicabilità della "più dai, meno versi" alle Aps nazionali e alle loro affiliate iscritte da queste nel Registro nazionale
- In alternativa, e per quelle iscritte localmente, detraibilità delle somme in denaro al 19% fino a un massimo di 2.065,83 euro

Leggi

- Articolo 15, comma 1, lettera i-quater), Dpr 917/86
- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005

03 FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE CULTURALI



Limiti e condizioni

- Applicabilità della "più dai, meno versi" agli enti con oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico

Leggi

- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005

04 FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI RICERCA SCIENTIFICA



Limiti e condizioni

- Applicabilità della "più dai, meno versi" agli enti individuati con Dpcm

Leggi

- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005
- Dpcm 15 aprile 2011

DONAZIONI DA AZIENDE (SOGETTI IRES)

Limiti e condizioni

- Deducibilità donazioni in denaro e beni fino al 10% del reddito complessivo e per un massimo di 70.000 euro (cosiddetto: "più dai, meno versi")
- Condizione: scritture contabili che consentano di portare l'ente alla redazione di un bilancio patrimoniale, economico e finanziario
- In alternativa deducibilità fino al 2% del reddito complessivo o fino a 2.065,83 euro
- Per le donazioni di beni, sussistono altre casistiche legate alla donazioni di beni oggetto di produzione o scambio dell'azienda

Leggi

- Articolo 100, comma 2, lettera h), Dpr 917/86
- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005
- Articolo 13, commi 2, 3, e 4, Dlgs 460/97

Limiti e condizioni

- Applicabilità della "più dai, meno versi" alle Aps nazionali e alle loro affiliate iscritte da queste nel Registro nazionale
- In alternativa, e per quelle iscritte localmente, deducibilità delle somme in denaro al 2% del reddito complessivo o fino a un massimo di 1.549,37 euro

Leggi

- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005

Limiti e condizioni

- Applicabilità della "Più dai, meno versi" agli enti di tutela dei beni artistici, storici e paesaggistici
- In alternativa deducibilità senza limiti; tassazione nel caso di superamento del plafond globale

Leggi

- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005

Limiti e condizioni

- Applicabilità della "più dai, meno versi" agli enti individuati con Dpcm
- In alternativa, deducibilità senza limiti

Leggi

- Articolo 14, Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005
- Dpcm 15 aprile 2011

I limiti alle raccolte di fondi agiscono su durata e valore

Tra le entrate degli enti non commerciali, un posto di particolare rilievo occupano le raccolte pubbliche di fondi. Si tratta di quelle attività realizzate a favore del pubblico indistinto - quindi non solo dei soci -, nelle piazze, con importanti campagne che attirano l'attenzione della cittadinanza verso le finalità sociali dell'ente. In queste occasioni si chiede di versare una somma, offrendo contestualmente un bene o un servizio a titolo di ringraziamento.

Le attività devono essere realizzate in concomitanza di campagne di sensibilizzazione, durante eventi, ricorrenze o manifestazioni (articolo 143, comma 3, lettera a del Dpr 917/86). I beni offerti devono essere di modico valore, e si può ritenere che il limite indicativo possa essere stabilito intorno al modico valore (25,82 euro) ai sensi Iva (articolo 2, Dpr 633/72), mentre per i servizi offerti in occasione di queste raccolte non hanno

limiti di modico valore.

Le raccolte pubbliche di fondi devono essere effettuate occasionalmente, ma a oggi non è stata definita né la durata né il numero di giorni massimi di raccolta, tranne che per le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della legge 398/91 che vedono ferme a due all'anno le occasioni di raccolta pubblica (articolo 25, legge 133/99).

L'opportunità offerta dalle raccolte "di piazza" è duplice. La prima è di natura pubblicitaria, nel senso che proprio nel periodo di raccolta le organizzazioni cercano di concentrare l'attenzione del pubblico verso le finalità dell'ente, facendo leva proprio su una visibilità notevole offerta dalla presenza in piazza dei propri volontari. Il frutto, il bene oggetto della campagna evoca e richiama la campagna che con una sorta di effetto domino consente di attirare l'attenzione anche verso canali alternativi di

raccolta fondi sollecitanti l'*animus donandi* dei sovventori.

All'evento vengono affiancate, quindi, la nuova campagna soci, l'Sms solidale, le sottoscrizioni a progetti particolari, le partnership con aziende che collaborano alla raccolta fondi; spesso anche gli enti pubblici - a partire dall'agenzia delle Entrate, la Siae, l'**Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato** - si fanno promotori di campagne dall'alto valore sociale, proprio in occasione di campagne di raccolte pubbliche di fondi.

La seconda opportunità è di natura fiscale. Innanzi tutto, le attività di raccolta pubblica di fondi sono escluse dall'Iva, nel senso che i beni vengono offerti senza imposizione dell'imposta e non sono soggetti agli adempimenti connessi all'Iva (fatturazione, registrazione, dichiarazione).

Inoltre, le medesime attività sono esenti da ogni altro tributo, formula così ampia del

legislatore (articolo 2, comma 2, Dlgs 460/97) da ricomprendervi di certo anche le imposte locali.

Il legislatore ha quindi inteso dare il massimo di agevolazione agli enti non commerciali a fronte della quale richiede il rispetto di due principi. Il primo, richiamato dalla circolare 59/07 senza in realtà offrire indicazioni precise, è che i costi di amministrazione e di raccolta fondi debbano essere i minori possibili, al fine di destinare la parte maggiore della raccolta alle finalità annunciate e sostenute nella campagna.

Il secondo principio, statuito dall'articolo 20 del Dpr 600/73, è la redazione entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario di un separato rendiconto per ogni raccolta pubblica di fondi, con relazione illustrativa allegata, nel quale risultino le entrate e le spese sostenute.

Al fine di tutelare i donatori da abusi e di preservare la fede pubblica, oltre alle autorità fiscali anche l'agenzia per il Terzo settore (già agenzia delle Onlus) ha il compito di vigilare sull'attività di raccolta fondi e sull'impiego di mezzi di comunicazione per le campagne di sensibilizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SMS SOLIDALI

Le buone prassi nelle raccolte fondi sono tanto più opportune in caso di emergenze umanitarie, dove la generosità dei donatori viene sollecitata con carattere di urgenza. L'Agenzia del Terzo settore ha reso pubbliche, al riguardo, linee guida ad hoc, che fanno riferimento ai principi umanitari fondamentali, riconosciuti e messi in pratica dalle maggiori organizzazioni che intervengono in casi di emergenza, cui sono state aggiunte le indicazioni relative a una gestione efficace e responsabile delle attività di assistenza. Di particolare rilievo gli impegni dei quali le Ong devono farsi carico rispetto ai principali stakeholder, i beneficiari dell'azione, le popolazioni cui prestano soccorso. Si aggiungono le

regole verso i donatori, dove si riprendono anche gli obblighi informativi sulle raccolte fondi e sull'utilizzo delle risorse. Da tenere presente la distinzione tra ente collettore - che raccoglie le risorse - ed ente utilizzatore, che agisce direttamente sul campo.

Lotterie con tetto ai premi e vincoli all'ambito territoriale

La norma che regola le manifestazioni a sorte locali (Dpr 430/2001) conferma come nella gestione di un ente non profit nulla debba essere dato per acquisito. Si parte dall'ambito soggettivo, che ammette che solo le parrocchie, gli altri enti ecclesiastici, le Onlus e in genere gli enti senza fine di lucro con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi possano organizzare tombole, lotterie e pesche di beneficenza a livello locale, al solo fine di far fronte alle loro esigenze finanziarie. In relazione alle attività che possono esercitare, la legge indica tre tipologie di manifestazioni: le lotterie, le tombole e le pesche di beneficenza.

Per ognuna di queste attività, vengono posti limiti precisi e non derogabili. Il primo è di natura economica, in quanto per le lotterie e le pesche di beneficenza il ricavato dai biglietti non deve superare

51.645,69 euro, mentre per le tombole il valore dei premi posti in palio deve essere minore di 12.911,42 euro.

Ancora più stringente è l'ambito territoriale di raccolta realizzata attraverso queste manifestazioni: se la vendita di biglietti delle lotterie può effettuarsi solo all'interno dei confini provinciali, le tombole hanno confini ancora più ristretti (comune e comuni limitrofi), per finire con le pesche di beneficenza che possono essere svolte solo all'interno del territorio comunale.

Ambiti oggettivi così limitati hanno necessità di essere controllati, e questo è il ruolo dell'**amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato**, ai cui uffici locali bisogna inviare almeno 30 giorni prima dell'evento la richiesta di nullaosta. Dato che almeno 30 giorni prima dell'evento deve essere inviata anche la

comunicazione a Prefetto e Sindaco, e che questi aspettano anch'essi l'autorizzazione - anche per silenzio-assenso - dell'**Avms**, per evitare ritardi nei permessi, conviene agli enti richiedere il nullaosta almeno 60 giorni prima della data prevista dell'evento.

La richiesta ai Monopoli di Stato risulta particolarmente importante al legislatore, se l'omissione da parte di chi avrebbe dovuto adempiere fa rischiare l'arresto fino ad un anno. Entro il 16 del mese successivo alla manifestazione deve essere versata una ritenuta a titolo di imposta pari al 10% del valore dei premi messi in palio, a qualsiasi titolo siano stati acquisiti. Alle comunicazioni al Prefetto e al Sindaco è necessario allegare il regolamento con le specifiche di lotterie e tombole, mentre non è necessario nel caso delle pesche di beneficenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANDE E RISPOSTE

Assicurazione per i soci

Nella mia organizzazione di volontariato, devo assicurare obbligatoriamente tutti i soci?

L'articolo 4 della legge 266/91 obbliga le organizzazioni di volontariato ad assicurare per infortuni e malattia, oltre che per responsabilità civile verso terzi, solo chi, tra i soci, esercita attività di volontariato. I successivi decreti del ministero dell'Industria del 1992 (14 febbraio e 16 novembre) hanno definito, tra le altre cose, le modalità di tenuta del libro dei volontari - che non coincide necessariamente con il libro soci - in caso di polizza numerica. La stipula dell'assicurazione è condizione necessaria per l'ammissione dell'organizzazione nei registri locali, e alcune Regioni richiedono esplicitamente di allegare copia del contratto all'istanza di iscrizione.

La tombola del circolo

Un circolo organizza settimanalmente una tombola per gli anziani. Vanno seguite le prescrizioni dell'articolo 13 del Dpr 430/2001, compresi nullaosta e adempimenti?

Le tombole organizzate in ambito privato, intendendovi l'attività di un circolo rivolta ai soci e agli utenti tipici, per non sottostare agli adempimenti devono avere carattere prettamente ludico. Il valore dei beni messi in palio deve essere, sia singolarmente che complessivamente, di modica entità. Si ritiene che, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, Dpr 430/2001, sia comunque dovuto l'adempimento della comunicazione alla Prefettura e al Comune.

Solo le tombole possono beneficiare di questa limitazione degli obblighi, mentre, in caso di organizzazione di lotterie e pesche di beneficenza, devono essere rispettati comunque

tutti gli adempimenti.

Partita Iva della Onlus

Una Onlus iscritta all'anagrafe può avere la partita Iva?

Le Onlus di opzione possono essere titolari di partita Iva per la realizzazione di attività istituzionali, quando vendono ad esempio beni o servizi a soggetti svantaggiati (verosimile non per ragioni economiche, ma sanitarie) o nell'espletamento dei propri fini, quando questi siano di interesse diffuso della collettività. Questo secondo caso è stato preso in esame dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 123/04 in merito ad attività di collaborazioni scientifiche con aziende farmaceutiche.

Possono, inoltre, realizzare attività soggette a Iva in merito a quelle definite connesse, sia perché rivolte a soggetti non svantaggiati, sia perché

accessorie per natura e integrative a quelle istituzionali.

Entrate commerciali

La mia associazione ha entrate commerciali più alte delle non commerciali. Ha perso la non commercialità?

Come chiarito con la circolare 124/98, l'articolo 149 del Testo unico non contiene presunzioni assolute di commercialità, ma traccia un percorso logico per la qualificazione dell'ente non commerciale, individuando alcuni parametri dei quali si deve tenere conto, insieme ad altri elementi di giudizio. Per far perdere in automatico la qualifica di ente non commerciale all'associazione non basta quindi che si registri una prevalenza delle entrate commerciali su quelle non commerciali, né che le immobilizzazioni relative all'attività commerciale superino, al netto degli ammortamenti, quelle delle restanti attività.

a cura di **Carlo Mazzini**

Il bilancio «racconta» il buon uso delle risorse

Obblighi diversi in base alla tipologia degli enti

La natura delle entrate (il più delle volte rappresentate da donazioni) e le finalità etiche degli enti non profit fanno sì che il rendiconto economico sia il primo, naturale passo per suggellare il patto di fiducia reciproca tra il donatore e l'ente. Il legislatore ha inteso, fin dalla scrittura del codice civile, assicurare almeno ai soci un controllo sull'operato dell'amministrazione, dando all'assemblea il potere di votare in merito al bilancio annuale (articoli 20 e 21).

Gli obblighi

Da allora, in tutte le leggi speciali ha trovato spazio l'obbligo, in carico all'ente, di redigere un rendiconto o un bilancio. Nella legge relativa alla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo - legge 49/87 - le organizzazioni non governative devono presentare, al fine di ottenere il riconoscimento di idoneità dal ministero degli Affari esteri, i bilanci degli ultimi tre anni e devono documentare la tenuta della contabilità.

La legge sul volontariato richiede che nello statuto sia presente l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti (articolo 3, comma 3, legge 266/91).

Il Dlgs 460/97, nella parte di riforma del regime degli enti associativi (articolo 5), impone a questi enti l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie (inserito nell'articolo 148, comma 8 del Tuir e nella omologa disposizione della legge Iva), come una delle condizioni per ottenere la defiscalizzazione delle entrate da soci per corrispetti-

vi. All'articolo 6 del decreto, è prevista la rendicontazione obbligatoria per gli enti non commerciali in generale al fine di ottenere la defiscalizzazione delle raccolte pubbliche di fondi (articolo 20 del Dpr 600/73).

Sempre tramite la riforma della 460, nella parte relativa all'Onlus è stato previsto l'obbligo di riportare espressamente nello statuto la redazione del bilancio o rendiconto annuale e, con l'aggiunta dell'articolo 20-bis al Dpr 600/73, l'onere per queste organizzazioni, con diverse gradazioni seconda delle entrate annue, alla rendicontazione annuale delle attività istituzionali e connesse, in mancanza della quale decadono i benefici fiscali riconosciuti.

Infine, anche per le associazioni di promozione sociale (articolo 3, legge 383/2000) si fa riferimento all'obbligo di prevedere espressamente nello statuto la redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi. Pertanto, la scelta del legislatore è stata chiara, confermata anche dalle più recenti disposizioni relative alla rendicontazione del 5 per mille.

Oneri e proventi

Due questioni fondamentali sono state oggetto delle analisi sul non profit da quando il fenomeno ha assunto dimensioni rilevanti, o comunque maggiormente visibili. La prima consiste negli schemi di bilancio, considerato che, in mancanza di norme di legge, il terzo settore non riusciva a esporre con efficacia la rappresentazione annuale degli oneri e dei proventi.

Negli anni, diversi modelli di rendiconto sono stati presentati all'attenzione del pubblico specialistico, e a partire dalla Raccomandazione n. 1 dei dottori commercialisti (2002), alcuni dubbi sulla cor-

retta esposizione soprattutto degli oneri sono stati dipanati. Al fine anche di realizzare utili indicatori di efficienza dell'impiego delle risorse, gli oneri sono stati divisi in diversi gruppi, afferenti le attività: vengono pertanto tipicamente rappresentate oneri e proventi delle attività tipiche o istituzionali, quelli relative alla raccolta fondi e la promozione, cui seguono le attività accessorie, per finire con quelle di supporto generale. A queste macro voci, vanno infine aggiunti gli oneri e i proventi finanziari e patrimoniali e a quelli straordinari. Poche differenze presenta la più recente proposta dell'agenzia del Terzo settore del 2009.

La seconda questione relativa all'obbligo di rendicontazione tocca tutte le variabili di non immediata valutabilità economica o monetaria, come ad esempio il valore del "lavoro" dei volontari o i risultati sociali raggiunti. Si è pertanto sentita l'esigenza, proprio a partire dall'interno delle organizzazioni, di rappresentare meglio e più compiutamente come si perseguono le finalità, attraverso veri e propri documenti complessi che di volta in volta - con differenze non marcatissime - prendono il nome di bilanci sociali o di missione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORT SOCIALE

Per rappresentare adeguatamente i risultati della propria attività le organizzazioni non profit hanno a disposizione anche lo strumento del report sociale, o bilancio di missione.

Si tratta di un documento che, oltre ai principali indicatori di tipo economico, rende espliciti gli scopi sociali, i progetti attuati e quelli in cantiere, le risorse utilizzate, i beneficiari diretti, le ricadute sui territori e sui diversi portatori di interessi.



Fondi del 5 per mille nei conti entro l'anno

Dall'edizione 2008 (la terza in ordine di tempo), la rendicontazione entro un anno dal ricevimento delle somme del 5 per mille è obbligatoria per legge per tutti gli enti iscritti agli elenchi. Ogni ministero interessato (Lavoro, Università, Salute) ha fornito indicazioni differenti agli iscritti alle liste, anche tenendo conto delle specificità delle attività finanziate.

Le modalità dettate dal ministero della Salute ai 90 enti iscritti seguono quelle tipiche legate ai finanziamenti pubblici ai soggetti che fanno attività di ricerca in campo sanitario: il ministero richiede uno schema preventivo cui deve seguire, di anno in anno, lo stato di avanzamento dei programmi di ricerca, sia dal punto di vista dei risultati scientifici che da quello economico. In questo modo, il ministero si è mostrato consapevole che le somme - spesso ingenti - destinate a queste attività è opportuno siano spese in un periodo anche superiore a un anno.

Il modello proposto dal ministero dell'Università propone, invece, soltanto uno schema di rendiconto, sottintendendo che la somma ricevuta debba essere spesa tutta in un solo anno. Il ministero del Lavoro, da parte sua, ha realizzato un importante supporto agli enti (quasi

27mila) proponendo uno schema di rendicontazione e le linee guida per la sua compilazione. In merito ai costi sostenibili il ministero, tramite la direzione generale per il terzo settore, ha riconosciuto di recente che le spese ammissibili che possono essere portate in rendiconto sono quelle sostenute dalla data di pubblicazione dell'elenco che riporta le somme ripartite accanto a ciascun destinatario. Questa importante precisazione consente alle organizzazioni - anche quelle di non grandi dimensioni - di evitare il rischio di non riuscire a spendere l'intera somma entro l'anno prescritto dalla legge. Peraltro, questo rischio sarebbe particolarmente oneroso per gli enti in quanto, tra le ragioni per le quali lo Stato può chiedere indietro le somme, rivalutate agli indici Istat e maggiorate degli interessi legali, vi è proprio la mancata rendicontazione.

Oltre all'obbligo di rendicontazione - che ricade su tutte le organizzazioni beneficiarie del 5 per mille - sussiste anche l'obbligo di invio dei rendiconti ai ministeri competenti, limitatamente agli enti che abbiano ricevuto più di 15mila euro, limite portato a 20mila euro a partire dall'annualità 2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esempi

ENTI DI VOLONTARIATO



01 | LE SCADENZE

- L'associazione ha ricevuto le somme relative al 2009 in data 10 settembre 2011. Entro il 30 settembre 2012 dovrà effettuare il rendiconto, che andrà anche inviato al ministero del Lavoro entro il 31 ottobre 2012 (per chi ha ricevuto più di 20mila euro)

02 | L'INVIO

- Tramite Pec o, in alternativa, per raccomandata
- Obbligo limitato alle rendicontazioni e non alla documentazione, che va invece conservata ed esibita su richiesta dei ministeri

03 | LO SCHEMA

- Il rendiconto deve indicare risorse umane (costi sostenuti per personale e volontari impiegati con continuità); costi di funzionamento (locazioni, forniture di luce, gas, telefonia); acquisto beni e servizi (materiale informatico, compensi per prestazioni occasionali); erogazioni, in base agli scopi dell'istituzione (donazioni ad altre organizzazioni da parte di enti di secondo livello o da enti erogativi); altre voci di spesa (costi per progetti specifici).

ENTI DI RICERCA SANITARIA



01 | LE SCADENZE

- L'ente ha ricevuto le somme il 15 aprile 2011. Entro il 31 gennaio 2012 dovrà inviare la scheda di preventivo per i progetti; la rendicontazione consuntiva andrà effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla conclusione dell'iniziativa

02 | L'INVIO

- Mediante il sistema di workflow della ricerca o, in alternativa, tramite Pec
- Si limita alle rendicontazioni e non alla documentazione, che va invece conservata ed esibita su richiesta dei ministeri

03 | LO SCHEMA

- Per ogni progetto occorre specificare: costo del personale di ricerca, apparecchiature, materiale destinato alla ricerca, spese di organizzazione di convegni e viaggi, elaborazione dei dati, spese amministrative e altre spese (per ogni voce va inserita l'eventuale quota cofinanziata con altri fondi)